

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2667-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE PROVERA)**

**Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 2004**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

**Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione  
delle risorse di Fondi internazionali**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2003**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende autorizzare la partecipazione finanziaria dell'Italia a sei istituzioni internazionali (IDA, SDF, GEF, FAS, IFAD, Trust FUND per l'iniziativa HIPC).

La prima di queste istituzioni è l'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo), ormai giunta alla XII ricostituzione e che rappresenta uno dei due pilastri della Banca Mondiale e soprattutto la principale fonte di finanziamento per i 79 Paesi più poveri del globo. Queste le caratteristiche dei finanziamenti corrisposti dall'IDA: i prestiti vengono concessi esclusivamente ai Governi, senza interessi e prevalentemente con tempi di restituzione piuttosto lunghi, intorno ai 40 anni. Da questo elevato termine di restituzione e dalla mancanza di interessi sulle somme erogate a finanziamento, deriva la necessità di ricostituire con frequenza le risorse finanziarie dell'Associazione. Da una valutazione dell'operato dell'IDA nel decennio 1994-2004, si deduce che l'Associazione ha molto modificato le direttrici della propria azione prestando sempre maggiore attenzione alle attività di impulso sul buon governo delle risorse nei Paesi beneficiari ed in particolare alle spese nel settore dei servizi sociali e dell'impatto ambientale. Il contributo italiano per il periodo 2003-2004 ammonta a 546,5 milioni di euro, ossia il 3,8 per cento del totale necessario alla ricostituzione. L'IDA è ritenuto cruciale per l'ottenimento degli obiettivi previsti dal progetto *Millennium Development Goals* coerentemente con gli indirizzi espressi in sede G7 sulla Riforma delle banche di sviluppo.

Lo SDF (Fondo speciale di sviluppo) rappresenta lo sportello della Banca di sviluppo dei Caraibi, che agisce come un ente di finanziamento per la cooperazione multilate-

rale di area. Il periodo di ricostituzione è di quattro anni. Gli obiettivi di riduzione della povertà consistono nei seguenti pilastri di azione: supporto alla crescita delle economie dei Paesi; sostegno alle fasce di popolazione meno abbienti; rafforzamento della *Good governance*; protezione dell'ambiente e miglioramento dell'integrazione nella regione. L'Italia intende contribuire con 3,5 milioni di euro, il che significa una riduzione dell'ammontare del contributo in percentuale rispetto al passato. È da precisare che questa riduzione è dovuta a considerazioni politiche sul ruolo dell'Italia nell'area caraibica, pur nella volontà di mantenere un segno di attenzione, incoraggiamento e concreto sostegno allo sviluppo dei Paesi di quella zona.

Il GEF (Fondo per l'Ambiente Globale) è un fondo multilaterale governato da un Consiglio composto da 32 membri che rappresentano altrettanti Paesi; l'Italia ha la titolarità di un seggio e dunque partecipa all'attività di indirizzo e di *governance* del Fondo. Il Fondo è impegnato tradizionalmente in quattro aree: biodiversità; cambiamenti climatici; acque internazionali e assottigliamento dello strato d'ozono. Nella recente Assemblea di Pechino del 2002, è emersa la decisione di aggiungere altre due finalità: lotta alle sostanze inquinanti persistenti e al degrado del territorio.

L'Italia, mantenendo un contributo di circa 118,9 milioni di euro per il triennio 2004-2006, ossia il 4,20 per cento circa, si attesta al sesto posto nella graduatoria dei Paesi donatori.

L'AFDF (Fondo africano di sviluppo) conduce un'azione di sostegno e cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento all'Africa subsahariana, concedendo finanziamenti a dono per operazioni di assistenza

tecnica, o crediti a lunga scadenza (cinquant'anni). Il contributo italiano è di circa 146 milioni di euro e si tratta di un impegno che fa seguito alle dichiarazioni di sostegno alla lotta alla povertà che il Governo ha avanzato a Genova.

L'IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) è stato creato nel 1978 ed ha la sua sede a Roma. Si tratta di una agenzia delle Nazioni Unite e mira a sostenere lo sviluppo delle popolazioni povere nelle zone rurali mediante prestiti con termini di restituzione di 40 anni, sui quali non è dovuto nessun interesse passivo e che prevedono una commissione di servizio annuale che ammonta allo 0,75 per cento. I fini che si propone l'IFAD sono: rafforzare le capacità di accesso alle risorse tecnologiche da parte delle popolazioni rurali; eliminare le disuguaglianze promuovendo misure redistributive; garantire una maggiore partecipazione delle donne ai benefici indotti dall'esecuzione dei nuovi progetti di sviluppo. Il carattere dell'IFAD è quello della diversificazione dei progetti finanziati che variano a seconda delle zone in cui vengono realizzati. La quota italiana di partecipazione è di 40 milioni di dollari, pari all'8,7 per cento del totale dei Paesi dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE): dall'entità del contributo deriva la spettanza di un seggio permanente nel Consiglio di amministrazione; il contributo ammonta a circa 41,5 milioni di euro per il triennio 2003-2005.

Il *Trust Fund* per l'iniziativa HIPC (*Heavily indebted poor countries*) si propone l'o-

biiettivo di cancellare il debito dei Paesi più poveri maggiormente indebitati. L'iniziativa è nata nel 1996 dal G7 e dal Fondo monetario internazionale. Il fondo fiduciario HIPC, amministrato dalla Banca mondiale, raccoglie tanto il reddito netto della stessa Banca, quanto i contributi volontari bilaterali dei Paesi donatori. Il rifinanziamento dell'*HIPC Trust Fund* prevede un impegno finanziario diretto di circa 20 milioni di euro per l'anno 2003 e di circa 8,2 milioni per il 2004, da versare entro la fine del 2004.

Questi rifinanziamenti garantiscono attività di cooperazione multilaterale assai varie tra loro. Alcuni di questi fondi tendono al perseguimento di obiettivi ecologici, ambientali ed in generale a perseguire finalità che non troverebbero l'interesse di un investitore privato perché di bassa o nulla redditività, cioè non rientranti nel novero degli obiettivi economicamente proficui nell'attuale sistema economico globale. Altri sono fondi multilaterali di area, volti cioè a confermare il contributo dell'Italia alla cooperazione allo sviluppo su base multilaterale mirata.

La Commissione ha modificato il provvedimento al fine di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

10 febbraio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

25 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

1) che, all'articolo 1, le parole: «di euro 546.570.000 per il periodo 2003-2004» vengano sostituite dalle altre: «di euro 364.380.000 per l'anno 2003 e di euro 182.190.000 per l'anno 2004»;

2) che l'articolo 2 venga sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

3) che all'articolo 3, le parole: «di euro 3.500.000 per il periodo 2004-2006» vengano sostituite dalle seguenti: «di euro 1.750.000 per l'anno 2004 e di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005-2006»;

4) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Al relativo onere si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

5) che all'articolo 5, le parole: «di euro 118.900.000 per il periodo 2004-2006» vengano sostituite dalle altre: «di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006»;

6) che il comma 1 dell'articolo 6 venga sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 5 si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

7) che all'articolo 7, le parole: «di euro 146.701.993 per il periodo 2003-2004» vengano sostituite dalle altre: «di euro 55.410.172 per l'anno 2003 e di euro 91.291.821 per l'anno 2004»;

8) che il comma 1 dell'articolo 8 venga sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 7 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

9) che all'articolo 9, le parole: «di euro 41.544.000 per il periodo 2003-2005» vengano sostituite dalle altre: «di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2003-2005»;

10) che il comma 1 dell'articolo 10 venga sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 9 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

11) che l'articolo 12 venga sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. All'onere derivante dall'articolo 11, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003 ed in euro 8.181.329 per l'anno 2004 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978»;

12) che venga soppresso l'articolo 14.



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della *International Development Association* (IDA), con un contributo di euro 546.570.000 per il periodo 2003-2004.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, **pari ad euro 364.380.000 per l'anno 2003 e ad euro 182.190.000 per l'anno 2004**, si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, con un contributo di euro

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della *International Development Association* (IDA), con un contributo di euro **364.380.000 per l'anno 2003 e di euro 182.190.000 per l'anno 2004**.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, **per l'anno 2003**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; **per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

## Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, con un contributo di euro

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3.500.000 per il periodo 2004-2006.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, **pari ad euro 1.750.000 per l'anno 2004 e ad euro 875.000 per gli anni 2005 e 2006**, si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della *Global Environment Facility* (GEF), con un contributo di euro 118.900.000 per il periodo 2004-2006.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, **pari ad euro 59.450.000 per l'anno 2004 e ad euro 29.725.000 per gli anni 2005 e 2006**, si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1.750.000 per l'anno 2004 e di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.**

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della *Global Environment Facility* (GEF), con un contributo di euro **59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.**

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5 si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nistero.

Art. 7.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 146.701.993 per il periodo 2003-2004.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, **pari ad euro 55.410.172 per l'anno 2003 e ad euro 91.291.821 per l'anno 2004**, si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD, con un contributo di euro 41.544.000 per il periodo 2003-2005.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro **55.410.172 per l'anno 2003 e di euro 91.291.821 per l'anno 2004**.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7 si provvede, **per l'anno 2003**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; **per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

Art. 9.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD, con un contributo di euro **13.848.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005**.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'articolo 9, **pari ad euro 13.848.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005**, si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 11.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del *Trust Fund* per l'Iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), con un contributo di dollari 31.000.000 per il periodo 2003-2004.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'articolo 11, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003 ed in euro 8.181.329 per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'articolo 9 si provvede, **per l'anno 2003**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; **per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

Art. 11.

*Identico*

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'articolo 11, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003 ed in euro 8.181.329 per l'anno 2004, si provvede, **per l'anno 2003**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 13.

1. Le somme di cui agli articoli 2, 4, 6 e 8 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6, 8, 10 e 12 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; **per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

**2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.**

Art. 13.

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**Art. 14.**

**1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*



